



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1183 del 2013, proposto da: Consorzio Istant Service, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Viti, con domicilio eletto in Roma, piazza della Liberta', 20;

***contro***

- Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Crapolicchio, con domicilio eletto in Roma, via Belsiana, 100;
- Roma Capitale, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi D'Ottavi, con domicilio eletto presso la sede dell'Avvocatura comunale in Roma, via Tempio di Giove, 21;
- Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato di Roma;

***per l'annullamento***

della nota prot. n. 011021 del 18/12/2012 con cui il teatro dell'opera di roma ha comunicato al ricorrente l'esclusione dalla gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia, presso le strutture in uso alla Fondazione Teatro dell'Opera di Roma. - risarcimento danni

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Fondazione Teatro dell'Opera di Roma, di Roma Capitale e del Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 il dott. Pietro Morabito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che la lex specialis della procedura concorsuale cui la ricorrente ha partecipato sanzionava espressamente con l'esclusione dalla gara l'ipotesi che l'offerta tecnica non fosse sottoscritta "in ogni pagina ed in calce dal legale rappresentante o da soggetto munito di procura speciale" e che, nel caso di specie, è affermato e riconosciuto da parte della ditta ricorrente che il proprio l.r. ha apposto la propria sottoscrizione solo in calce all'offerta presentata;

Considerato che questo Tribunale:

- conosce l'orientamento giurisprudenziale (cfr. da ultimo C.d.S. Sez. V Sent. n. 2317 del 20.4.2012; C.d.S. Sez. IV Sent. n. 1832 del 31.3.2010; TAR Sardegna Sez. I Sent. n. 634 del 21.6.2012), secondo cui non possono ritenersi equipollenti la sottoscrizione in calce o la firma sul frontespizio di un documento di più pagine, che costituisce parte integrante dell'offerta, atteso che soltanto con la sottoscrizione in calce l'impresa concorrente esprime la consapevole assunzione di paternità di un documento, assumendosi la responsabilità in ordine al suo contenuto;
- osserva, peraltro, che trattasi di indirizzo di pensiero correlato a controversie in nessuna delle quali era prevista clausola di esclusione analoga a quella sopra riportata e, pertanto, non puntualmente adattabile alla fattispecie in esame;

Considerato che la citata regola della *lex specialis* rinviene la sua ratio – come è stato condivisibilmente affermato (ved. Tar Lazio, 27-03-2009, n. 3232) in relazione a fattispecie assolutamente assimilabile a quella in trattazione – nel fatto che la dichiarazione dell'offerta tecnica si traduce “in una dichiarazione precontrattuale assimilabile alla fattispecie di cui all'art. 1324 c.c. in quanto ha valenza sostanziale di dichiarazione unilaterale prenegoziale immodificabile. Pertanto l'obbligo di sottoscrizione su ogni foglio non è tanto funzionalmente collegato con la certezza della provenienza dell'offerta come ritiene una certa giurisprudenza (T.A.R. Molise, 22 gennaio 2004, n. 24), quanto piuttosto con la tutela della buona fede e dell'affidamento nella fase prenegoziale, in quanto costituisce l'indiretta dimostrazione della consapevolezza del concorrente sui singoli elementi che concorrono a formare la propria proposta contrattuale. In sostanza l'onere della sottoscrizione completa dell'offerta è finalizzata ad escludere la invocabilità successiva di un errore-vizio della volontà del concorrente (cioè quello attinente al profilo interno della formazione della determinazione) e sia dell'errore ostativo (concernente invece il profilo esterno della possibile divergenza tra volontà e sua dichiarazione negoziale)”;

Considerato pertanto:

- che la clausola di esclusione corrisponde ad un interesse sostanziale apprezzabile dell'amministrazione, che è quello alla autenticità ed alla certezza del contenuto integrale dell'offerta, assolvendo la sigla di ogni pagina la funzione di assicurare provenienza, serietà, affidabilità e insostituibilità dell'offerta, in tutti i suoi elementi, vincolando l'autore al contenuto di tutte le parti, nella specie separate in singole schede;
- che, nel caso di specie, la disposizione di esclusione non presentava ambiguità o profili di non pacifica interpretazione, come infondatamente sostenuto nel secondo mezzo di gravame;
- che, in presenza di una clausola di legge speciale che preveda espressamente l'esclusione, il timbro e la sottoscrizione solo in calce all'ultima pagina dell'offerta, non possono essere considerati idonei a surrogare la mancanza della sottoscrizione in ogni pagina dell'offerta (cfr., Tar NA, n. 589 del 31 gennaio 2011; Tar LE n.1273 del 2011; Tar CT n.220 del 2009);

Considerato ancora che la clausola di esclusione di cui trattasi deve ritenersi compatibile col dettato dell'art.46 c.1 bis del d.lgs n.163 del 2006: norma questa che consente alla Stazione appaltante di prevedere disposizioni che escludano l'impresa partecipante nei casi di incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta per difetto di sottoscrizione;

Considerato che detta compatibilità è stata asseverata dal Giudice amministrativo con riferimento a fattispecie in cui la sottoscrizione era stata omessa solo in due delle più pagine di cui si componeva il documento racchiudente l'offerta tecnica (ved. Cons. St. n. 19.10.2011 nr.5619);

Considerato che, per quanto sopra, il ricorso in epigrafe deve ritenersi infondato e che, sussistendo i requisiti richiesti dall'art.60 del C.p.a., la causa può essere definita con una sentenza in forma semplificata: evenienza in ordine alla quale sono state sentite le parti presenti;

Considerato che le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia, possono liquidarsi tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), respinge, come da motivazione, il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Pietro Morabito, Consigliere, Estensore

Maria Laura Maddalena, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)